



I.M.U. – Imposta Municipale Unica 2012

Prot. n. 2695 del 24.05.2012

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Si informa che dall'anno 2012 è in vigore la nuova imposta sugli immobili in sostituzione della vecchia ICI (essa copre, altresì, l'IRPEF e le addizionali dovute per i redditi degli immobili non locati). Per versare l'acconto entro il 18 giugno 2012 **occorre utilizzare le aliquote base stabilite dallo Stato** (solo in sede di saldo a Dicembre 2012 si utilizzeranno le aliquote che delibererà il Comune).

IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille
Altri immobili comprese le aree edificabili	7,6 per mille

L'IMU si versa entro il:

- **18 giugno 2012** (acconto 50% con aliquote base);
- **17 dicembre 2012** (saldo imposta dovuta con aliquote deliberate dal Comune).

Solo per l'abitazione principale e pertinenze è possibile effettuare il versamento in 3 soluzioni:

- **18 giugno 2012** (1° acconto 33% con aliquota base);
- **17 settembre 2012** (2° acconto 33% con aliquota base);
- **17 dicembre 2012** (saldo imposta dovuta con aliquote deliberate dal Comune).

I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello **F24** utilizzando i seguenti codici tributi:

	AL COMUNE		ALLO STATO	
TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	CODICE	ALIQUOTA	CODICE
Abitazione principale e pertinenze	0,40	3912	-	-
Altri fabbricati	0,38	3918	0,38	3919
Fabbricati rurali ad uso strumentale (*)	0,20	3913	-	-
Aree fabbricabili	0,38	3916	0,38	3917
Terreni (*)	0,38	3914	0,38	3915

(*) Non tassabili se confermato come montano il territorio del Comune

Dal 1° dicembre si potrà usare anche il bollettino postale.

L'utilizzo dell'F24 consente di compensare eventuali crediti vantati anche nei confronti di altri enti ivi compreso il credito derivante dal mod. 730 se nello stesso opportunamente evidenziato.

E' opportuno precisare che **allo Stato è riservata una quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato con l'aliquota base su tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e, pertanto, nei versamenti occorre indicare codici distinti.

ABITAZIONE PRINCIPALE

(D.L. 201/11 come modificato dal D.L. 16/2012 e relativa legge di conversione n. 44/2012)

Art. 13 c. 2

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 13 c. 10

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 **la detrazione** prevista dal primo periodo **è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di € 400,00.

DICHIARAZIONE IMU

A regime si presenterà entro 90 giorni dall'evento da dichiarare; sono fatte salve le dichiarazioni ICI, in quanto compatibili; per gli obblighi sorti dal primo gennaio 2012, la scadenza è il **30 settembre 2012**: il ministero delle Finanze preciserà i soggetti tenuti alla presentazione.

Ulteriori precisazioni in merito ad altri aspetti, ad oggi ancora non definitivamente chiariti dal Ministero, saranno forniti in sede di saldo imposta (ivi compreso quanto nel frattempo deliberato dal Comune).

**Per maggiori informazioni rivolgersi c/o l'Ufficio Tributi di questo Comune
o telefonare al numero 0825/674081 o consultare il sito web www.comune.contrada.av.it**

Contrada, li 24.05.2012

Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
f.to Avv. Maria Gabriella Piscopo

Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Iannaccone

L'Assessore al Bilancio
f.to Gaeta Rachele